

ALLEGATO "A" AL N. 39650 DI FASCICOLO

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
"EGGIE - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**Capo I
Costituzione - Sede - Durata - Scopo**

Articolo 1

- Denominazione -

Su iniziativa dei signori Eva MESTURINO, Irene MESTURINO ed Enrico MARUCCO (di seguito, i Fondatori) è costituita la Fondazione

"EGGIE - ENTE DEL TERZO SETTORE",

in forma abbreviata **"EGGIE - ETS"** (di seguito, la "Fondazione").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione svolge la propria attività sul territorio nazionale e internazionale.

Articolo 2

- Sede -

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

- Durata -

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4

- Scopo della Fondazione -

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- ✓ - (lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ✓ - (lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ✓ - (lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- ✓ - (lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ✓ - (lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - (lettera o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di

norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- ✓ - (lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- ✓ - (lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- ✓ - (lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Più precisamente, la Fondazione, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, si prefigge in particolare le seguenti finalità:

- a) promuovere la cultura della comunicazione. Promuovere le Arti , la partecipazione alle proposte espositive e di spettacolo dal vivo; incentivare le discipline e la cultura delle Arti Performative tra i giovani e tra persone di tutte le età, favorendo anche economicamente i più meritevoli nel cammino formativo o di riqualificazione;
- b) sostenere e partecipare a iniziative di studio e ricerca, pubblicare testi, atti e documenti sui contenuti che costituiscono i focus dell'impegno della Fondazione;
- c) progettare, erogare e organizzare la formazione – anche professionale - e l'aggiornamento, in qualsiasi livello, ordine e modalità, così come l'attività di documentazione delle discipline e attività artistiche e di comunicazione;
- d) produrre e gestire lo spettacolo in tutti i suoi settori e declinazioni quali, a puro titolo di esempio e senza esclusione di quelli non citati, danza, musica, prosa, cinema, televisione, radio, web, festival, rassegne, corsi, mostre, congressi e concorsi;

- e) collaborare con e assumere incarichi da Enti, società e organismi, sia pubblici che privati, anche esteri per qualsiasi tipo di iniziativa o manifestazione artistica, culturale, formativa;
- f) divenire un'istituzione di riferimento per borse di studio, premi, convegni;
- g) gestire sale e spazi di spettacolo, Compagnie e servizi nel settore della cultura, dell'arte, dello spettacolo e del tempo libero;
- h) reperire e gestire risorse finanziarie e non finanziarie atte a perseguire gli scopi della Fondazione mediante strumenti quali il fundraising, il crowdfunding, partecipazione a bandi pubblici e privati, ricerca di finanziamenti e donazioni, organizzazione di eventi;
- i) vigilare, anche su segnalazione, sull'utilizzazione del nome Eggie;
- j) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della comunicazione, delle arti figurative e performative e della loro cultura;
- k) istituire e gestire associazioni di categoria dell'arte, della comunicazione e dello spettacolo in genere, anche nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche.

Ad ulteriore sostegno delle attività istituzionali, la Fondazione può in proprio o per conto terzi, o affidando l'incarico a terzi, gestire attività di supporto quali produzioni editoriali con pubblicazioni specifiche del settore, realizzazione e vendita oggettistica e merchandising connessi all'ambito artistico e di comunicazione, inclusa la protezione, gestione e sviluppo di brand per conto proprio e conto di terzi. La Fondazione, in relazione agli scopi suddetti, in via esemplificativa e non esaustiva o limitativa, potrà fare qualunque operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, assumere partecipazioni e interessenze in altri Enti aventi scopi uguali, affini o integrativi.

La fondazione, per raggiungere i suoi scopi, potrà svolgere tutte quelle attività che siano reputate dai Fondatori opportune ed utili.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l'altro:

- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione anche professionale, di aggiornamento, di riqualificazione e di specializzazione;
- organizzare campagne di immagine e comunicazione e eventi quali convegni, seminari e presentazioni di libri;
- pubblicare libri, ebook e paper;
- elaborare, organizzare e gestire organi di informazione quali siti internet, social network, quotidiani, riviste;

- elaborare proposte, anche attraverso la pubblicazione di specifici documenti, quali, a titolo esemplificativo, libri bianchi, decaloghi, programmi et similia;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte dell'attività nonché di studi specifici e consulenze.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi fini e in ogni caso in via secondaria e strumentale, può esercitare attività diverse rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 5

- Vigilanza -

I controlli ed i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 117/2017.

Capo II

Patrimonio - Raccolta fondi - Esercizio Finanziario

Articolo 6

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 7

- Patrimonio -

Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dal fondo di dotazione iniziale, quale determinato in sede di atto costitutivo e di

valore non inferiore a quanto previsto dall'articolo 22 del D.Lgs 117/2017, è composto:

- dal patrimonio indisponibile, formato da:

- a. beni immobili e mobili e altre contribuzioni che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte dai Fondatori e da soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
- b. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio indisponibile;
- c. crediti relativi alle voci che precedono;
- d. dalle entrate della Fondazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, formate da:
 - contributi erogati dai Fondatori e/o da soggetti pubblici e/o privati, non espressamente imputati a patrimonio indisponibile;
 - rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come, ad esempio, eventi e concerti, pubblicazione di libri, riviste, opuscoli e/o altro materiale divulgativo, mostre, convegni, scuole di formazione, che siano inerenti e conseguenti alle proprie finalità;
 - sovvenzioni dell'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - altre eventuali elargizioni, erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni di beni mobili e immobili e contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente imputate a patrimonio indisponibile.

La Fondazione si avvale degli immobili che i Fondatori eventualmente mette a disposizione; può acquisire l'uso, sotto diverse forme, di immobili di terzi e può, infine, procedere all'acquisizione della proprietà od altri diritti reali su immobili.

Articolo 8

- Salvaguardia del patrimonio -

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

I beni immobili e mobili espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile non potranno essere per alcun motivo alienati e dovranno rimanere di titolarità della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 9

- Irripetibilità di apporti e versamenti -

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 10

- Raccolta Fondi -

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative attuate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 11

- Volontariato -

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D. Lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 12

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 13

- Esercizio finanziario e scritture contabili -

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini per il deposito previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Al Consiglio di Amministrazione competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione,

entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predisporre e approva il bilancio sociale.

Capo III **Fondatori e Organi della Fondazione**

Articolo 14

Fondatori sono Eva MESTURINO, Enrico MARUCCO ed Irene MESTURINO.

Spetta ai Fondatori alla unanimità la nomina di tutti i membri degli Organi della Fondazione qui di seguito indicati.

Più precisamente i Fondatori nominano:

- il Presidente
- il Vicepresidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti dell'Organo di Controllo.

Qualora ne ravvisino l'opportunità, inoltre, i Fondatori possono nominare i componenti del Comitato Culturale e Scientifico.

Qualora ne ravvisino l'opportunità o sia obbligatorio per legge, infine, i Fondatori nominano il/i soggetto/i deputato/i alla revisione legale dei conti.

In caso di morte di ciascun Fondatore, la qualifica di Fondatore passa alla persona da questi indicata nel proprio testamento o, in mancanza, ai suoi eredi legittimi.

Articolo 15

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Direttore Artistico (se nominato);
- il Comitato Culturale e Scientifico (se nominato).

Oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio e regolarmente documentate, ai componenti degli organi di cui sopra può essere riconosciuto, in sede di nomina, un compenso, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei

medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza.

Articolo 16

- Presidente e Vicepresidente -

Il Presidente, la cui carica ha la durata di tre esercizi con possibilità di rinnovo, ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che rientrano negli scopi della Fondazione medesima, salvo le limitazioni di legge e di statuto, anche procedendo alla nomina ed alla revoca di procuratori speciali.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione il Direttore Artistico da nominare.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo (se istituito).

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le prerogative ad esso attribuite dal presente Statuto competono (in via suppletiva) al Vicepresidente.

In caso di morte del Presidente o di rinuncia del medesimo a ricoprire tale carica, il Vicepresidente in carica in tale momento assume il ruolo di Presidente fino alla scadenza del triennio in corso. Successivamente, il Presidente è nominato secondo quanto indicato all'articolo 14.

Articolo 17

- Composizione del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri secondo la volontà dei Fondatori, fatta eccezione per il primo Consiglio di Amministrazione, nominato in sede di costituzione della Fondazione, che è composto da tre membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha la durata di tre esercizi; i Consiglieri (tra i quali il Vicepresidente) rimangono quindi in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 c.c.

In caso di cessazione per qualunque motivo dalla carica, un Consigliere potrà essere sostituito da una nuova persona nominata dai Fondatori (o con le diverse modalità di cui sopra) e durerà in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Articolo 18

- Poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art. 17, a maggioranza dei presenti:

- predispone e approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale, nonché compie ogni adempimento in relazione ai medesimi;
- cura la tenuta dei libri di cui all'art. 15 del D. Lgs. 117/2017;
- nomina il Direttore Artistico, su proposta del Presidente;
- delibera su ogni e qualsiasi argomento inerente la gestione della Fondazione, ivi compresa l'acquisizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili, con facoltà di delegare a taluni dei suoi componenti alcuni dei poteri gestori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, sulle modifiche allo Statuto della Fondazione; tali modifiche devono risultare da atto pubblico e saranno efficaci con l'iscrizione nello Registro Unico del Terzo Settore. Con la medesima maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti delibera altresì sullo scioglimento dell'Ente e sulla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

La Fondazione può avvalersi di un Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale:

- a) funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- b) fornisce agli organi della Fondazione assistenza e consulenza giuridico amministrativa;

c) collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, partecipa alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, coordina in generale l'attività amministrativa e contabile della Fondazione e compie, inoltre, gli atti a rilevanza esterna che dal Presidente gli siano demandati.

La Fondazione può avvalersi, per le esigenze connesse al proprio funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività, di collaborazioni libero-professionali di terzi, in particolare di artisti, esperti di comunicazione e docenti, nonché della collaborazione, in diverse forme, di altre istituzioni, fondazioni, associazioni o enti in genere, operanti, senza finalità di lucro, in campo culturale e sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la stipula di convenzioni ed accordi con aziende, banche, enti anche economici per la realizzazione di progetti per attività educative, culturali e sociali nel rispetto delle finalità istituzionali della Fondazione.

Articolo 19

- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, mediante lettera raccomandata o email - o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - otto giorni prima della data fissata per la riunione e con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione sarà validamente effettuata anche se inviata almeno due giorni prima della data fissata mediante lettera raccomandata o e-mail - o qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - o comunque se sarà presente l'intero Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno metà dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, a meno che lo Statuto non richieda una maggioranza qualificata.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo.

I verbali delle riunioni di Consiglio saranno redatti e trascritti su apposito libro e saranno sottoscritti dal Presidente o dal Vicepresidente e dal Segretario.

Articolo 20

- Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti-

L'Organo di Controllo è obbligatorio ed è composto da almeno un Sindaco nominato dai Fondatori.

Il Sindaco dura in carica tre anni ed è rieleggibile; qualora venga a mancare per qualsiasi causa, i Fondatori provvederanno alla sua sostituzione e il nuovo Sindaco resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Organo di Controllo esercita altresì la funzione di revisione legale dei conti, purché tutti i membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro e

salvo non sia stato nominato dai Fondatori un soggetto incaricato a tal specifico fine.

Articolo 21

- Comitato Culturale e Scientifico -

Il Comitato Culturale e Scientifico, se istituito, è composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di otto.

Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.

I membri del Comitato Culturale e Scientifico vengono scelti e nominati dal Presidente (in seguito, o in caso di sua rinuncia espressa per iscritto, dal Consiglio di Amministrazione), tra personalità di alto rilievo, nel mondo della formazione, dello spettacolo e della cultura, italiana e straniera.

Il Comitato Culturale e Scientifico ha il compito di formulare proposte utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 22

- Direttore Artistico -

Il Direttore Artistico, se nominato, deve possedere i necessari requisiti di competenza e professionalità; è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, e può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Artistico, previo accordo con il Presidente:

- a) convoca e presiede il Comitato Culturale e Scientifico, laddove istituito;
- b) sovrintende all'attività culturale, didattica e scientifica della Fondazione;
- c) propone, d'intesa con il Comitato Culturale e Scientifico, laddove istituito, i programmi delle attività e delle iniziative della Fondazione;
- d) propone, d'intesa con il Comitato Culturale e Scientifico, laddove istituito, il conferimento di incarichi di collaborazione in campo artistico-culturale, di insegnamento ed assistenza ai corsi ed ai seminari organizzati dalla Fondazione;
- e) coordina, sotto l'aspetto culturale ed artistico, le relazioni esterne con le istituzioni formative e culturali nazionali ed internazionali;
- f) collabora con il Presidente nel tenere i rapporti con i sostenitori di cui all'art. 23 e con i terzi in ordine alle attività proprie della Fondazione.

Articolo 23

- Sostenitori della Fondazione -

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Sostenitori della Fondazione, tenuto dal Consiglio di Amministrazione, nel quale verranno iscritti, su richiesta scritta dei medesimi indirizzata al Consiglio di Amministrazione e in seguito ad approvazione del medesimo Consiglio, gli Enti Pubblici e Privati nonché le persone fisiche che contribuiscano al perseguimento dei fini statutarî. Essi, non essendo soci, hanno esclusivamente il diritto alla consultazione dei libri della Fondazione facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Fondazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese della Fondazione.

Articolo 24

- Riunioni in videoconferenza -

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
 - il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

Articolo 25

- Scioglimento e devoluzione del patrimonio -

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che

svolgano un'analoga attività istituzionale secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 26

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 12.5.2025

F.ti: Enrico MARUCCO
Irene MESTURINO
Eva MESTURINO
Gianfranco LINSALATA
Roberta PETRONE
ANDREA GANELLI